

DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA

Il Dirigente Scolastico, vista la normativa vigente sul Divieto di Fumo, in accordo con il R.S.P.P., determina il seguente Regolamento.

LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

Ai sensi del D.L. N°104 del 12 Settembre 2013 - Art. 4 (*) “ Tutela della Salute nelle Scuole ” si è stabilito **il divieto assoluto di fumo in ogni pertinenza della Scuola**; il divieto pertanto riguarda sia gli spazi interni che le aree esterne (cortili, scale di sicurezza, ecc.) ed è esteso anche all'utilizzo delle **sigarette elettroniche**.

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

In applicazione dell'art.4, c.1 lett.b) della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95 sul “Divieto di fumo” e dell'Accordo Stato Regioni del 16.12.04, è facoltà del D.S. individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto; a costoro pertanto, verranno attribuite le “Funzioni di Agente Accertatore”, con specifico atto formale, come da modello allegato

[www.studioresicuri.it / Modulistica e Registri / Modulistica / Fumo / Nomina Agente Accertatore]

controfirmato per accettazione da parte del dipendente.

All'Agente Accertatore incaricato spettano i seguenti compiti:

1. Vigilare sulla corretta applicazione dei Cartelli informativi, da collocarsi in modo ben visibile ad ogni piano, con particolare evidenza per gli spazi comuni (disimpegni, atri, ecc.);

2. Vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle, utilizzando i modelli allegati

[www.studioresicuri.it / Modulistica e Registri / Modulistica / Fumo / Verbale Contestazione]

[www.studioresicuri.it / Modulistica e Registri / Modulistica / Fumo / Rapporto al Prefetto] ;

3. Notificare, tramite il D.S. o suo delegato, la trasgressione alle famiglie degli alunni sorpresi a fumare, utilizzando il modello allegato

[www.studioresicuri.it / Modulistica e Registri / Modulistica / Fumo / Notifica Genitori] ;

SANZIONI E MULTE

Pertanto come stabilito dal D.L. 104/13 in riferimento all'art.7 L.584/75 e successive modificazioni, i trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa del **pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00**.

La misura della sanzione sarà **raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni**.

Si evidenzia che al personale della Scuola è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, pertanto il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16.12.2004, utilizzando il modello F23 - Agenzia delle Entrate - presso la Tesoreria Provinciale, oppure in Banca o Uffici Postali, con codice tributo 131T; presso questi ultimi (Uffici Postali) il versamento può anche essere eseguito con bollettino di c/c intestato alla Tesoreria Provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo Scuola).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la Segreteria Scolastica. Coloro che pur essendo preposti al controllo dell'applicazione delle presenti norme, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a 2.000,00.

I dipendenti della Scuola che non osservino il divieto nei locali ove è vietato fumare (tutti gli spazi interni), in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

CARTELLI SEGNALETICI

I cartelli, da apporre in modo ben visibile all'interno di tutti gli edifici di pertinenza, devono riportare le indicazioni contenute come da modello allegato

[www.studiasicuri.it / Segnaletica Sicurezza / Segnaletica Divieto / Divieto di Fumo] .

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

(*) CONVERTITO IN LEGGE 8 NOVEMBRE 2013 N°128 [G.U. N°264 DEL 11/11/13]

ESTRATTO DEI PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

□ Legge 28 Dicembre 2001, n. 448

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 Dicembre 2001, Supplemento Ordinario n. 285.

Art. 52 (Interventi vari)

20. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. **(1)**

2. Le persone indicate all'art.2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'art. 5, primo comma, lett. b).

3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi».

(1) NOTA INTEGRATIVA AGGIORNAMENTO SULL'AMMONTARE DELLA SANZIONE

Gli "enti non statali" (come le ASL, che dipendono dalle Regioni) richiedono il pagamento della sanzione e le relative spese di notifica secondo quanto disposto dalla relativa normativa regionale.

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale e, per il pagamento, il **modello F23 – codice tributo 131T** (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento **"Infrazione al divieto di fumo"**

- La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275.
- La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550).
- È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Modalità di pagamento delle sanzioni

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio.
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
- presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, per evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

□ **DDL del 26 Luglio 2013**

Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche negli istituti scolastici è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro

□ **Legge 16 Gennaio 2003, n. 3**

"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 Gennaio 2003 - Supplemento Ordinario n. 5

Art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori)

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado."(comma inserito dal DDL del 26.07.2013)

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), ...omissis...

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della L. 584/75.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

□ **Accordo tra il ministero della Salute, di concerto con i ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'Art. 51 comma 7 della Legge 16 Gennaio 2003, n.3 - Rep. N. 215 del 16 Dicembre 2004**

Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Seduta del 16.12.04

2.3. I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche individuano, altresì, con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto accertare e contestare le infrazioni.

Ove non abbiano preceduto a nomina specifica, spetta ai dirigenti medesimi l'attività di vigilanza ed accertamento e contestazione.

2.4. Nei locali privati, ove si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica i soggetti preposti a vigilare sul rispetto del divieto, ad accertare e contestare la violazione sono individuati in coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni d'autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali.

2.5. Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare – fatto salvo quanto previsto nei successivi punti 3 e 4 – i soggetti incaricati alla vigilanza e all'accertamento e contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei Corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto svolgono le seguenti attività:

a) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;

b) accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;

c) redigere in triplice copia il verbale di contestazione, il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo a pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;

d) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurare la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria svolgono le attività di cui al punto 2.5 e 4 di propria iniziativa, ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, secondo quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nei locali privati, i soggetti cui spetta la vigilanza sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati, i quali richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e curano che le infrazioni siano immediatamente segnalate ai soggetti pubblici incaricati a norma dei punti 2.5 e 3.

□ **Testo approvato dal Consiglio dei Ministri (26 Luglio 2013)**

DDL recante disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e formazione medico specialistica e di benessere animale ...omissis...

Art. 27 (Disposizioni in materia di fumo)

2. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado."

Art. 28 (Prevenzione dei rischi connessi all'uso di sigarette elettroniche...)

6. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri di formazione professionale ...omissis...

9. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche negli istituti scolastici è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

□ **Decreto-Legge 12 Settembre 2013, n. 104**

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della Legge 11 Novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

RISCHI CONNESSI CON L'USO DEI VIDEOTERMINALI

La sottoscritta, Prof.ssa Daniela Pucci, in qualità di Datore di Lavoro,

in collaborazione con l'Arch. Filippo Fasulo, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto Scolastico, acquisito e richiamato il Documento di Valutazione dei Rischi già redatto per le Scuole di competenza, di seguito procede all'aggiornamento dello stesso, relativamente ai **"rischi connessi con l'uso dei videoterminali"**.

PREMESSA

L'Art. 2 lettera a del D.Lgs.81/08 amplia la precedente definizione di lavoratore, specificando che devono considerarsi tali anche gli studenti che facciano uso di attrezzature munite di videoterminali, per il tempo in cui sono effettivamente impegnati in tale attività (... l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari ed il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione).

L'Art. 173 relativo al Titolo VII (Attrezzature munite di videoterminali) definisce il lavoratore come colui che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'Art. 175.

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività che prevedono l'uso di videoterminali, all'interno dell'istituzione scolastica sono:

- attività di segreteria;
- attività di aggiornamento e/o formazione e/o informazione dei docenti;
- attività di docenza nei laboratori informatici, per classi curricolari e/o classi aperte e/o piccoli gruppi.

ORARIO SETTIMANALE

Per le attività con uso di videoterminali si prescrive agli operatori scolastici, ATA, docenti e alunni, il **divieto di superare le venti ore settimanali**, in modo sistematico e abituale.

OBBLIGHI DI LEGGE

Viste le limitazioni d'orario prescritte, gli addetti dell'istituzione scolastica di competenza, ai sensi dell'Art. 173 del D.Lgs.81/08, gli stessi non possono essere equiparati a videoterminalisti e pertanto non si applicano gli obblighi per il datore di lavoro previsti dall'Art. 174.

MISURE DI PREVENZIONE

A titolo cautelativo, onde limitare al minimo i rischi per la vista e per gli occhi e i problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale si ritiene opportuno adottare le seguenti misure:

- programmare, o richiedere all'Ente Locale, il rinnovo degli apparati elettrici ed elettronici vetusti, acquisendo agli atti della Segreteria Scolastica (faldone sicurezza) le relative certificazioni di conformità e le omologazioni degli apparati stessi;
- programmare, o richiedere all'Ente Locale, una periodica manutenzione degli apparati elettrici ed elettronici acquisendo agli atti della Segreteria Scolastica (faldone sicurezza) le certificazioni della Ditta attestanti la "regolare esecuzione" delle attività di verifica in conformità con la normativa vigente (norme CEI, ecc.);
- programmare, o richiedere all'Ente Locale, il rinnovo degli arredi acquisendo agli atti della Segreteria Scolastica (faldone sicurezza) le relative certificazioni di conformità ed omologazioni degli arredi stessi (elettrificazione scrivanie, sedute, ecc.).

POSTAZIONI DI LAVORO

Al termine dell'adeguamento, programmato in relazione alle capacità di spesa dell'Ente Locale e/o del Ministero della Pubblica Istruzione, i posti di lavoro dovranno rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08.

NAVIGAZIONE INTERNET

Durante le attività dei laboratori informatici, i ragazzi possono incorrere in rischi connessi con l'uso di Internet: connessione con estranei malintenzionati e/o con siti non autorizzati.

Si prescrive pertanto **l'obbligo di installare sui singoli PC un idoneo software** (filtro).

REGOLAMENTO

Onde garantire adeguati livelli di sicurezza e prevenzione, viene prescritto a tutto il personale che utilizza le postazioni dotate di videoterminali dell'Istituzione Scolastica di competenza, il rispetto delle indicazioni contenute del seguente regolamento:

- È vietato l'accesso agli alunni, se non accompagnati da un docente;
- È vietato modificare o utilizzare impropriamente l'impianto elettrico – es. eccessivi collegamenti multipli con "ciabatte", ecc.;
- È vietato introdurre in laboratorio cibi o bevande;
- È vietato effettuare download di software se non espressamente autorizzati dall'insegnante presente o dal Responsabile del laboratorio;

- È vietato installare e/o utilizzare software personali se non espressamente autorizzati dall'insegnante presente o dal Responsabile del laboratorio;
- È vietato creare e /o utilizzare connessioni di accesso remoto diverse da quella esistente;
- In assenza di specifico filtro di protezione contro i siti indesiderati, l'accesso remoto (es. ricerche su internet) deve sempre essere effettuato in presenza del docente;
- È vietato modificare le impostazioni dei computer (screensaver, ad esempio) senza l'autorizzazione del docente Responsabile del laboratorio;
- È vietato utilizzare dispositivi personali (pendrive, ecc.) senza l'autorizzazione dell'insegnante.

È possibile stampare il regolamento da affiggere sulla porta di tutti i laboratori informatici della Scuola, nonché visionare l'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 nel sito :

[www.studialesicuri.it / gestione sicurezza / laboratori informatica.](http://www.studialesicuri.it/gestione_sicurezza/laboratori_informatica)

TUTELA DELLA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA

RIFERIMENTI NORMATIVI E RISCHI PRESENTI

- Visto il Capo II del D.Lgs. 26 Marzo 2001, con che prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio;
- Visto il documento INAIL “ La lavoratrice in gravidanza” del 2002 e le linee guida della Commissione della Comunità Europee per la valutazione degli agenti chimici, fisici, biologici, ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Considerato che tali linee guida distinguono i pericoli cui si possono trovare esposte le lavoratrici suddette in generici e specifici, in considerazione di molteplici fattori quali i movimenti e le posizioni di lavoro, i disagi fisici e mentali connessi all'attività svolta;
- Visto il Decreto Legislativo 23 Aprile 2003, n°115 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità”
- Visto il D.Lgs 159/2016 attuativo della Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici;
- Vista la Direttiva n°1 del 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica “Comportamenti e atti delle pubbliche amministrazioni di cui all'Art.1 c. 2 T.U. 30 Marzo 2001 n°165 ostativi all'allattamento”;
- Preso atto dell'orientamento dell'autorità giudiziaria (Sentenza Tribunale di Como n°260/2013, Tribunale di Pisa n°94/2017, Consiglio di Giustizia Amministrativa n°163/2017, Corte UE 19.09.18 causa C41/17, ecc.);
- Considerato che nelle Linee Diretrici Europee ritroviamo quale definizione di pericolo “quella proprietà o qualità intrinseca per cui una cosa (per esempio: materie, materiali, metodi e pratiche di lavoro) può provocare un danno” e pertanto devono “considerarsi come pericolose una serie di situazioni lavorative nelle quali non è tangibile l'agente nocivo”. Visto che nelle stesse linee direttrici, viene evidenziato il disagio cui sono esposte le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento: gli orari di lavoro prolungati, l'affaticamento mentale o fisico con stanchezza correlata alla gravidanza e al periodo post natale. Visto che viene inoltre evidenziata la fatica derivante dallo stare in piedi e le attività in postura seduta, quali ad esempio quelle esercitate dalle addette al videoterminale, ecc., Visto che “qualora le condizioni di lavoro risultino troppo dispendiose dal punto di vista fisico o mentale, il datore di lavoro deve provvedere affinché le donne incinte o le madri che allattano abbiano la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate” ed ancora “protezione delle gestanti e delle donne che allattano dai rischi derivanti da una alimentazione inadeguata e da quelli di infezioni o di patologie renali per mancanza di adeguate infrastrutture igieniche”;

Visto quanto sopra e richiamato l'obbligo per il Dirigente Scolastico di verificare se le mansioni della mamma/lavoratrice possono essere dannose per l'allattamento, di seguito si sintetizzano

I RISCHI PRESENTI PER IL PERSONALE SCOLASTICO DI COMPETENZA

- INSEGNANTI **(1) Esposizione ad agenti biologici**: eventuali malattie infettive, quali varicella e rosolia trasmesse dagli alunni, particolarmente presenti nelle classi numerose/affollate; **(2) Carichi posturali** scorretti e prolungati nel tempo, in presenza di bambini molto piccoli o problematici; **(3) Stress**: tragitto casa-lavoro o carichi di lavoro istituzionale, ecc. Quest'ultimo particolarmente evidente per le Insegnanti di Sostegno, con aggravio per lo **sforzo fisico** dovuto all'eventuale aiuto all'alunno diversamente abile.
- COLLABORATRICI SCOLASTICHE **(1) Esposizione ad agenti biologici**: eventuali malattie infettive, quali varicella e rosolia trasmesse dagli alunni; **(2) Sforzo fisico** durante il lavoro con pericolo di colpi e urti; **(3) Esposizione ad eventuali agenti chimici**, quali prodotti per le pulizie erroneamente utilizzati.
- ASSISTENTI AMMINISTRATIVE **(1) Esposizione ad agenti biologici**: eventuali malattie infettive - varicella e rosolia - trasmesse dagli alunni; **(2) Carichi posturali** scorretti e prolungati: utilizzo dei videotermini, ecc.

In merito si evidenzia che **per l'Istituzione Scolastica di competenza non risulta possibile mitigare i rischi elencati nei confronti dell'allattamento**; anche gli eventuali **demansionamenti o diverse utilizzazioni non garantiscono infatti dai rischi dovuti allo stress ed all'ambiente fisico** - malattie infettive quali varicella e rosolia trasmesse dagli alunni.

CRITERI SEGUITI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il presente documento è stato redatto, dopo attento studio dei provvedimenti normativi di riferimento, anche in relazione alla bibliografia che inizia a prodursi in merito (contributi via internet, ecc.). Si sono preliminarmente elaborate delle "Norme procedurali" a garanzia del "recepimento degli obblighi" derivanti dal D.Lgs. 151/01, quindi si sono evidenziate le "Condizioni di lavoro" che possono costituire un rischio per la lavoratrice. Infine si sono elaborate n°2 Schede contenenti gli indici valutativi e le indicazioni sulle misure d'intervento ritenute necessarie in via provvisoria ed in via definitiva. I simboli utilizzati in tali schede rappresentano ideograficamente le seguenti informazioni corrispondenti a tre differenti livelli di rischio:

	ATTENZIONE		URGENTE		MOLTO PERICOLOSO
---	-------------------	---	----------------	---	-------------------------

NORME PROCEDURALI

Le lavoratrici hanno l'obbligo di comunicare al Dirigente Scolastico il proprio stato di gravidanza, non appena accertato. Analoga comunicazione devono effettuarla le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento. Per tali soggetti si applicano le seguenti tutele fino al compimento del settimo mese di età del figlio. La lavoratrice che, in possesso dei requisiti di cui sopra, dovesse risultare priva della vaccinazione contro il **virus della rosolia**, deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

La lavoratrice che risultasse non sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione **(attestato con certificato medico) dovrà essere eventualmente autorizzata dalla ASL di competenza o dall'Ispettorato del Lavoro, in altro servizio fuori dall'edificio scolastico di competenza di codesta Istituzione Scolastica.**

La lavoratrice in caso di complicazioni sanitarie (minaccia di aborto, ecc.) qualora il medico non dovesse ravvisare gli estremi per il congedo sarà utilizzata in luoghi raggiungibili senza l'uso di scale: piano terra o piani superiori ma con ascensore, e in attività concordate con il medico scolastico.

CONDIZIONI DI LAVORO - COMPORTANTI - ESPOSIZIONI AL RISCHIO PER LE GESTANTI NELLA SCUOLA

Le attività che si svolgono all'interno dell'Istituzione Scolastica si possono dividere in tre categorie:

1. attività di docenza;
2. attività amministrative (addetti di segreteria);
3. attività di assistenza e piccola manutenzione (collaboratori scolastici).

Per le rispettive categorie si riportano le necessarie avvertenze/prescrizioni, atte a garantire adeguati livelli di tutela.

1. Per quanto riguarda le Insegnanti, si evidenzia la necessità di un'attenta valutazione delle singole realtà scolastiche onde evitare eccessivi stress psicofisici legati alla formazione delle classi (alunni caratteriali, borderline, ecc.). Ove opportuno sarà cura del Dirigente Scolastico riorganizzare i tempi ed le modalità dell'insegnamento. Onde evitare i rischi connessi con le radiazioni non ionizzanti, si dovranno tassativamente rispettare i limiti di tolleranza ammessi dalla normativa comunitaria per i computer e i relativi video; si ricorda che il rispetto di tali limiti è garantito dalla presenza del marchio di omologazione (etichetta CE sul retro). Per la lavoratrice in gravidanza, si dispone il **divieto di utilizzare i Laboratori di Informatica**; con tale definizione si comprendono tutte le aule con postazioni multiple di PC, dotate di apparati di accesso wireless - access point. Infine, onde evitare disturbi dovuti al microclima indoor si devono invece garantire adeguati e naturali ricambi d'aria oltre all'assoluto rispetto del divieto di fumare.

2. Per quanto riguarda le lavoratrici addette alla Segreteria, oltre alle citate prescrizioni relative alla omologazione degli apparati e dei mezzi informatici si evidenzia la necessità di organizzare adeguatamente le modalità operative onde prevenire stress psicofisici: periodiche pause sia nell'uso del videoterminale che nel lavoro alla scrivania. Per la lavoratrice in gravidanza, si dispone il **divieto di utilizzare i locali** dotati di apparati di accesso wireless (access point). Al fine di mitigare adeguatamente tale rischio è sufficiente garantire una **postazione amministrativa dotata di PC cablato in rete**; tale locale pertanto dovrà risultare privo di " ripetitori di segnale / sorgenti elettromagnetiche ", quindi **l'eventuale access point dovrà essere " esterno " e a distanza di sicurezza** (minimo tre metri oltre il confine/tramezzo).

A titolo precauzionale si dispone inoltre il **divieto di effettuare tutte le operazioni relative alla manutenzione degli apparati elettrici o elettronici (sostituzione toner, ecc.)**. Onde evitare disturbi dovuti al microclima indoor si devono garantire adeguati e naturali ricambi d'aria, oltre all'assoluto rispetto del divieto di fumare.

3. Per quanto riguarda i Collaboratori Scolastici, visti i rischi connessi allo spostamento di carichi, così come il lavoro sulle scale (pulizia delle stesse) o altre mansioni ritenute eccessivamente " faticose ", si dispone precauzionalmente il **divieto generalizzato di sollevare carichi**. Si richiama inoltre l'obbligo di utilizzare prodotti contenenti le indicazioni di cui alle Racc. CEE 89/542 e/o direttiva 67/548/CEE - indicazioni fornite dal produttore all'interno delle **Schede di Sicurezza**.

Si evidenzia l'obbligo dell'uso di adeguati guanti da lavoro. Onde evitare disturbi dovuti al microclima indoor, si devono garantire adeguati e naturali ricambi d'aria oltre all'assoluto rispetto del divieto di fumare.

Infine per quanto riguarda il rischio generico di esposizione a rumori eccessivi, si evidenzia che nella Scuola tale eventualità risulta alquanto remota (salvo casi particolari in presenza di laboratori); i limiti normativi peraltro si riferiscono ad una esposizione media giornaliera difficilmente superabili all'interno delle aule scolastiche.

LAVORI VIETATI

È vietato adibire le lavoratrici gestanti al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, così come individuati nell'allegato A, B e C del D.Lgs. 151/2001. I lavori vietati che possono riguardare il comparto scolastico vengono di seguito riportati in un elenco sintetico, stralciato in modo non esaustivo dai citati allegati.

- Trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa;
- Rumori con esposizione media giornaliera superiore a 85 decibel LEP-d;
- Mansioni che espongono al virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- Mansioni che espongono a sostanze e preparati classificati tossici: con etichetta T, molto tossici: con etichetta T+, corrosivi: con etichetta C, esplosivi: con etichetta E o estremamente infiammabili: con etichetta F+;
- Mansioni che espongono a sostanze e preparati classificati nocivi: con etichetta Xn;
- Mansioni che espongono a sostanze e preparati classificati irritanti: con etichetta Xi;
- Mansioni che espongono al piombo e composti;
- Mansioni che espongono all'amianto;
- Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse;
- Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante.

AGENTI CHE POSSONO COMPORTARE LESIONI DEL FETO E/O RISCHI DI DISTACCO DELLA PLACENTA

- Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari;
- Rumore;
- Radiazioni ionizzanti;
- Radiazioni non ionizzanti;
- Sollecitazioni termiche;
- Movimenti / posizioni di lavoro, spostamenti... fatica mentale e fisica ed altri disagi fisici connessi all'attività svolta...

ALLATTAMENTO

Per tutelare il **diritto ad un sano allattamento del nascituro**, la neomamma dovrà consegnare al Dirigente Scolastico il **certificato di nascita del bambino entro 30 giorni dal parto**.





RICEVUTO IL CERTIFICATO DI NASCITA, SI DOVRÀ INOLTARE LA RICHIESTA ALL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO PER L'ASTENSIONE OBBLIGATORIA CON RETRIBUZIONE AL 100% (FINO A SETTE MESI DI VITA DEL BAMBINO/A).

CASI SPECIFICI

A seguito della comunicazione di cui primo paragrafo, a cura del lavoratore interessato, il Dirigente Scolastico redigerà specifica scheda personale (riservata) allegandovi le certificazioni mediche e le dichiarazioni del caso [modello disponibile in www.studiasicuri.it / [modulistica](#) / [maternità](#)].

TUTELA LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

- **LUOGO:** Scheda valida per tutti gli ambienti
- **OGGETTO:** Condizioni di lavoro
- DESCRIZIONE:** Caratteristiche ambientali e condizioni di lavoro in relazione alla tutela delle lavoratrici, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il Dirigente Scolastico del proprio stato (D.Lgs. N°115 del 2003)
- GENERALE:** Garantire adeguate condizioni igieniche dei locali e mansioni adeguate alle gestanti





PARTICOLARE	RIFERIMENTO	R	RISCHI	MISURE SOSTITUTIVE	MISURE FINALI
TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI CON O SENZA CARRELLO	Collaboratrici scolastiche		Lesioni e/o irritazioni dorsolombari. Eccessivo affaticamento.	Sostituire la gestante con altro addetto	Sostituire la gestante con altro addetto
LAVORO SU SCALE E/O SU IMPALCATURE	Collaboratrici scolastiche		Eccessivo affaticamento. Rischio cadute Compromissione gravidanza.	Sostituire la gestante con altro addetto	Sostituire la gestante con altro addetto
VIRUS ROSOLIA	Lavoratrici		Danni al feto	Comunicare al Dirigente Scolastico l'eventuale assenza di vaccinazione o immunità. Concordare con il medico scolastico l'allontanamento dal lavoro (Ispettorato Lav.)	Comunicare al Dirigente Scolastico l'eventuale assenza di vaccinazione o immunità. Concordare con il medico scolastico l'allontanamento dal lavoro (Ispettorato Lav.)
RUMORE	Lavoratrici		Danni all'udito, disturbi alla gravidanza	Ove necessario eseguire verifica esposizione media giornaliera: decibel LEP-d	Attuare opportune coibentazioni

NOTE:

- Le lavoratrici hanno l'obbligo di comunicare al Dirigente Scolastico il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
- Analoga comunicazione devono effettuarla le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento.

TUTELA LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

- **LUOGO:** Scheda valida per tutti gli ambienti
- **OGGETTO:** Condizioni di lavoro
- DESCRIZIONE:** Caratteristiche ambientali e condizioni di lavoro in relazione alla tutela delle lavoratrici, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il Dirigente Scolastico del proprio stato (D.Lgs. N°115 del 2003)
- GENERALE:** Garantire adeguate condizioni igieniche dei locali e mansioni adeguate alle lavoratrici gestanti

PARTICOLARE	RIFERIMENTO	R	RISCHI	MISURE SOSTITUTIVE	MISURE FINALI
STRESS PSICOFISICO	Lavoratrici		Eccessivo affaticamento fisico e mentale. Disturbi alla gravidanza	Rideterminare le modalità lavorative	Rideterminare le modalità lavorative
LAVORO IN PIEDI/OLTRE 50% DEL TEMPO / POSIZIONI SCOMODE	Collaboratrici scolastiche e / o Addette di segreteria		Eccessivo affaticamento. Disturbi alla gravidanza.	Rideterminare le modalità lavorative	Rideterminare le modalità lavorative
ESPOSIZIONE A PRODOTTI TOSSICI O NOCIVI	Collaboratrici scolastiche		Danni al feto	Utilizzare esclusivamente prodotti a norma di legge, con mezzi di protezione individuali. Rideterminare le modalità lavorative	Utilizzare esclusivamente prodotti a norma di legge, con mezzi di protezione individuali. Rideterminare le modalità lavorative
RADIAZIONI NON IONIZZANTI	Docenti e / o Addette di segreteria		Danni al feto	Utilizzare esclusivamente apparati elettronici omologati (monitor computer CE)	Utilizzare esclusivamente apparati elettronici omologati (monitor computer CE)

NOTE:

- La gestante in caso di complicazioni sanitarie (minaccia di aborto, ecc.), qualora il medico competente non dovesse ravvisare gli estremi per il congedo, deve essere utilizzata in luoghi raggiungibili senza l'uso di scale: piano terra o piani superiori con ascensore, e in attività concordate con personale medico.